

STATUTO A.G.I.

Articolo 1

E' costituita un' associazione a carattere nazionale denominata "**ASSOCIAZIONE GENERICI ITALIANI DELLO SPETTACOLO**", con sede in Roma, Via Giovanni Porzio,75. Il cambio di sede nell' ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. L'associazione è apolitica, non ha fini commerciali né di lucro, ed ha durata illimitata.

Articolo 2

L'associazione persegue i seguenti fini:

- Tutelare sotto ogni aspetto, compreso quello legale, la dignità professionale dei propri associati;
- Qualificare, sviluppare e tutelare gli standard di professionalità della categoria degli associati;
- Rappresentare ed interloquire con Istituzioni Governative, Organizzazioni sindacali, Enti di diritto privato, associazioni, anche operanti nel settore audiovisivo, concorrendo a realizzare migliori condizioni professionali e contrattuali;
- Collaborare con associazioni od Enti di ogni ordine e grado organizzando convegni, dibattiti ed istituendo corsi di formazione professionale;
- Istituire e mantenere una biblioteca tecnico-informativa, stampare e pubblicare giornali e riviste pertinenti alla professione;
- Promuovere la collaborazione tra gli associati e con organi simili, a carattere sia nazionale che internazionale, con particolare riguardo alla Comunità Economica Europea (CEE);
- Consultare aziende e costruttori di materiali ed attrezzature tecniche per la soluzione di vari problemi inerenti allo spettacolo;
- Adempiere a tutte le funzioni che la legge le attribuisce in rappresentanza dei singoli e delle categorie associate;
- I soci possono aderire ad organizzazioni sindacali e Organismi nazionali o internazionali a loro scelta.

Articolo 3

I soci si distinguono in:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

L' ammissione dei soci ordinari e le proposte di candidatura dei soci onorari sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Ammissione dei soci

L'ammissione a socio è aperta a tutti coloro che alla data di fondazione dell' associazione, possiedono la qualifica di "generico".

Chi intenda essere ammesso come socio, dovrà presentare all'Associazione Generici Italiani dello Spettacolo - AGI- domanda scritta contenente: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, nonché la qualifica di appartenenza alla categoria di lavoro, e la dichiarazione di attenersi al presente Statuto.

Articolo 5

La quota sociale annuale per tutti i soci è determinata dall' Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. Deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde, oltre che per causa di morte, anche per recesso o esclusione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) interdetto o inabilitato;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione;
- d) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 7

Sono organi dell 'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche previste dallo Statuto non sono retribuite e possono essere ricoperte unicamente da soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 8 - Assemblea dei soci - Poteri

Spetta all' assemblea dei soci stabilire:

- le direttive generali di politica sindacale, sociale ed economica;
- la responsabilità di tutti gli organi dell'associazione.

L' assemblea degli associati regolarmente convocata e costituita rappresenta l' universalità degli associati e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti e dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. L'avviso dovrà essere inviato al domicilio del socio almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In prima convocazione per essere valida, l'assemblea ordinaria, devono essere presenti o essere rappresentati almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, di almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 9 – Assemblea dei soci – Diritto al voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee gli associati che siano in regola col pagamento della quota annuale. Ogni socio ha un solo voto, il socio può farsi rappresentare con delega nell'assemblea da altro socio, in regola con la quota sociale.

Ogni socio nelle assemblee può rappresentare fino a tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale d'assemblea ed essere conservate negli atti sociali.

Articolo 10 – Assemblea dei soci – Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, od in sua assenza dal vice presidente; od in assenza di essi, dal segretario generale.

L'assemblea nomina il segretario della stessa, tra i soci presenti.

Le deliberazioni prese debbono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o dal segretario generale.

L'assemblea dei soci delibera:

- sulle direttive generali dell'associazione;
- sulle modifiche allo Statuto ed al regolamento Interno come appresso descritto all'art.13;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- sugli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri. Elegge al suo interno, il Presidente, un vice-presidente ed il segretario generale.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o in parte le sue funzioni amministrative e finanziarie ad uno o più consiglieri.

Il segretario generale è anche il tesoriere dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente è rieleggibile a tale carica consecutivamente.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo – Poteri

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione, i suoi compiti in particolare sono:

- convocazione delle assemblee;
- deliberare sull' ammissione dei soci onorari e ordinari;
- deliberare sui programmi dell' associazione e sulle relative modalità organizzative;
- deliberare sulla perdita delle qualità di socio;
- dare esecuzione a quanto deliberato dall'assemblea dei soci;
- autorizzare il Presidente o altri Consiglieri a procedere all'apertura dei conti correnti bancari, e/o postali e a qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale;
- delibera il regolamento interno di attuazione del presente statuto, e qualora si verifichi la necessità per il migliore funzionamento dell'associazione, delibera la variazione dei componenti dei vari organi;
- propone le modifiche statutarie.

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione e sottoscrive, con la sua firma, per essa. Egli garantisce, dirige e sorveglia la preparazione e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli è coadiuvato e/o sostituito in caso di impedimento, dal vice-presidente e dal Segretario Generale. Il Presidente mantiene e promuove i rapporti esterni, con le autorità costituite, le forze politiche, sociali e sindacali e di Enti in genere; mantiene la coerenza e rispondenza dell' attività associativa sia sul piano politico-culturale che sul piano economico.

Ha la responsabilità finanziaria ed amministrativa della quale è corresponsabile il Segretario generale; promuove ogni forma di attività ai fini del finanziamento associativo, provvede a dare corso a tutte le iniziative utili al potenziamento politico, culturale, sociale della associazione.

Articolo 14 - Vice-presidente

Il Vice-presidente collabora col Presidente e in caso di impedimento permanente o temporaneo, e di dimissioni dello stesso, ne esercita le relative funzioni, fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che provvederà alla relativa nomina del sostituto.

Articolo 15 - Segretario Generale

Spetta al segretario generale:

- coadiuvare con il presidente nell'espletamento delle funzioni in base alle direttive dallo stesso ricevute;
- di adempiere a tutte le mansioni che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- di vigilare sulla gestione finanziaria affidata all'amministratore cassiere ed all'ufficio di tesoreria;

- di proporre al presidente la nomina di responsabili, degli uffici istituiti dal Consiglio Direttivo, per l'assistenza agli associati;
- proporre azioni di rivendicazioni sociali, sindacali ed economiche dell' associazione;
- di collaborare alla ricerca di ogni forma di attività produttiva al maggior numero possibile di associati.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci. Restano in carica tre anni. Il collegio nomina al suo interno un presidente. Il collegio ha l'obbligo di verificare la contabilità sociale anche mediante controlli periodici, e di esaminare il bilancio sociale ed il conto economico ed, a mezzo del suo Presidente o di un suo delegato, ne riferisce all'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Rendiconto di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto di esercizio, che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci, entro quindici giorni dalla sua approvazione e comunque non oltre il 31 Maggio.

Articolo 18 – Scioglimento

L'assemblea dichiara lo scioglimento dell' associazione, quando convocata in assemblea dal Consiglio Direttivo, ritenga l'impossibilità di proseguire nell' attuazione degli scopi prefissati dal presente Statuto.

Roma, 18 gennaio 1993

Registrato agli Atti Privati di Roma il 5 Febbraio 1993 al N. 6727/C.